



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Decreto n. 0000035 del 04 gennaio 2016

“Disposizioni per l’applicazione dell’articolo 172 del regolamento (UE) n.1308/2013, recante organizzazione comune di mercato dei prodotti agricoli, per quanto riguarda la regolazione dell’offerta di prosciutto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta e abrogazione del decreto ministeriale 11 novembre 2014, n.6349”

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/ 2007 del Consiglio;

VISTO, in particolare, l’articolo 172 del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante la regolazione dell’offerta di prosciutto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;

VISTO il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 novembre 2014, n. 6349, con il quale è stato disciplinato il procedimento per l’approvazione del Piano di regolazione dell’offerta di prosciutto che beneficia del riconoscimento ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012;

CONSIDERATO che, su richiesta di una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell’articolo 152, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure di un gruppo di operatori di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012, lo Stato membro può stabilire per un periodo di tempo limitato norme vincolanti, in



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

linea con i requisiti previsti dall'articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per la regolazione dell'offerta di prosciutto che beneficia di un riconoscimento ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 172 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le norme per la regolazione dell'offerta sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 previa consultazione dei suinicoltori della zona geografica, tra almeno due terzi dei trasformatori di tale prosciutto che rappresentino almeno due terzi della produzione di detto prosciutto;

RITENUTO necessario che tali norme, concordate tra le parti sopra richiamate, contenute all'interno di un Piano di regolazione dell'offerta, siano sottoposte alla valutazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 172 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

RITENUTO necessario modificare il decreto ministeriale 11 novembre 2014, n. 6349 per una più efficace definizione ed articolazione delle fasi istruttorie che coinvolgono le Regioni interessate nonché per una maggiore chiarezza degli adempimenti a carico degli operatori;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressasi nelle sedute del 30 luglio 2015 e del 24 settembre 2015,

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni seguenti:
 - a) Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- b) Regione interessata: Regione o Provincia autonoma nella quale è ubicato oltre il 50% delle aziende di trasformazione della denominazione oggetto del Piano e che detiene oltre il 50% della produzione della denominazione interessata. Nel caso in cui la produzione oggetto del Piano investa più Regioni o Province autonome, per Regione interessata si intende la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio si realizza la maggiore produzione di prosciutto DOP o IGP oggetto del piano, la quale funge da capofila per il necessario coordinamento con le altre Regioni interessate anche ai fini dell'istruttoria preliminare della domanda;
- c) Soggetto legittimato: una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure una organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure un gruppo di operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, cui compete la presentazione del Piano;
- d) Norme vincolanti per la regolazione dell'offerta: norme previste dall'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 alle quali il Piano di regolazione dell'offerta si deve attenere per l'approvazione da parte del Ministero;
- e) Piano di regolazione dell'offerta (Piano): documento che, in linea con le norme di cui alla lettera d), detta le regole specifiche per la regolamentazione dell'offerta di un solo prosciutto a denominazione di origine protetta (DOP) o ad indicazione geografica protetta (IGP);
- f) Consultazione dei suinicoltori: adempimento previsto dall'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La consultazione è verbalizzata dal Soggetto legittimato e contiene le posizioni espresse da tutte le parti. Nel caso in cui durante la consultazione non siano state espresse posizioni definitive sono considerati parte della consultazione anche altri documenti, successivi al verbale, che riportano la posizione dei suinicoltori;
- g) Accordo preventivo tra le parti: accordo concluso dal Soggetto legittimato, previa consultazione dei suinicoltori della zona geografica, tra almeno due terzi dei trasformatori



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

del prosciutto DOP o IGP oggetto del Piano che rappresentano almeno due terzi della produzione di detto prosciutto della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Articolo 2

(Finalità e campo di applicazione)

1. Il presente decreto definisce:
 - a) le modalità, i requisiti e le prescrizioni vincolanti che devono essere osservate nella redazione del Piano da parte del Soggetto legittimato;
 - b) le modalità di istruttoria e di valutazione del Piano;
 - c) gli obblighi che devono essere seguiti dal Soggetto legittimato dopo l'approvazione del Piano.

Articolo 3

(Presentazione del piano)

1. L'istanza di approvazione del Piano è presentata dal Soggetto legittimato, tramite posta certificata, contestualmente alla Regione interessata e al Ministero, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, via XX settembre 20, Roma (pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it).
2. All'istanza sono allegati:
 - a) i documenti che dimostrano la sussistenza e la conformità dei requisiti del Soggetto legittimato alla presentazione del Piano;
 - b) il Piano di regolazione dell'offerta;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- c) i documenti comprovanti l'effettuazione della consultazione con i suinicoltori;
- d) l'Accordo preventivo tra le parti. A tal fine è allegato l'elenco dei trasformatori che hanno concluso l'Accordo.

Articolo 4

(Requisiti del Piano)

1. Il Piano è vincolante per tutti i produttori del prosciutto DOP o IGP in causa.
2. Il Piano disciplina la gestione dell'offerta del solo prosciutto DOP o IGP in questione, al fine di adeguare l'offerta di tale prodotto alla domanda.
3. La gestione dell'offerta e l'adeguamento alla domanda possono essere realizzati anche attraverso la programmazione dei quantitativi di prosciutto da realizzare.
4. Le azioni che si intendono adottare per il raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 2 e 3 devono essere chiaramente indicate.
5. Ai fini della programmazione possono essere stabiliti, a carico dei produttori di prosciutto, vincoli quantitativi e qualitativi nonché contributi aggiuntivi in relazione alle quantità prodotte.
6. Il Piano è corredato da una analisi di mercato, con elaborazione dei dati disponibili, e dalla analisi sulla possibile evoluzione delle condizioni dell'offerta e della domanda sia sul mercato interno sia sul mercato internazionale.
7. Il Piano rispetta tutti i vincoli di cui all'articolo 5.

Articolo 5

(Norme vincolanti per la regolazione dell'offerta)

1. Le Norme vincolanti per la regolazione dell'offerta a cui deve rispondere il Piano sono previste dall'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

2. In particolare, tali norme garantiscono che il Piano:
- a) copre solo la gestione dell'offerta del prosciutto DOP o IGP in questione ed è inteso ad adeguare l'offerta di tale prosciutto alla domanda;
 - b) ha effetto solo sul prodotto in questione;
 - c) non danneggia il commercio di prodotti diversi da quello interessato;
 - d) non riguarda le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prosciutto in questione;
 - e) non consente la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;
 - f) non rende indisponibile sul mercato una percentuale eccessiva del prosciutto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;
 - g) non crea discriminazioni, non rappresenta un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato e non reca pregiudizio ai piccoli produttori;
 - h) contribuisce al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prosciutto interessato.

Articolo 6

(Istruttoria e valutazione del Piano)

- 1. L'istruttoria del Piano è effettuata in via preliminare dalla Regione interessata.
- 2. In particolare la Regione interessata entro 60 giorni accerta:
 - a) la completezza amministrativa dell'istanza presentata;
 - b) la sussistenza e la conformità dei requisiti del Soggetto legittimato;
 - c) le adesioni all'Accordo preventivo;
 - d) l'effettuazione della Consultazione.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

3. La Regione interessata trasmette l'esito dell'istruttoria alla Direzione Generale del Ministero di cui all'articolo 3, comma 1, la quale procede alla valutazione congiunta del Piano con la Direzione generale per la Promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica e con la Regione interessata.
4. La Direzione Generale del Ministero di cui all'articolo 3, predispone gli atti di cui all'articolo 7, comma 1 entro 30 giorni dal termine della valutazione di cui al comma 3.

Articolo 7

(Approvazione del piano, pubblicazione del provvedimento e durata)

1. Il Piano è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il provvedimento è pubblicato sul sito Internet del Ministero e notificato alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Il Piano ha una durata massima di tre anni dalla data di pubblicazione di cui al comma 1. Alla scadenza del Piano il Soggetto legittimato può presentare una nuova domanda di regolazione dell'offerta.

Articolo 8

(Ulteriori disposizioni)

1. Dopo l'approvazione del Piano, il Soggetto legittimato presenta annualmente alla Direzione generale del Ministero di cui all'articolo 3, una relazione sullo stato di attuazione del Piano stesso, con indicazione delle misure già adottate e da adottare e dei risultati ottenuti.
2. Ai fini dell'articolo 172, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013 il Ministero, in collaborazione con la Regione interessata, effettua le verifiche per il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 5 anche sulla base della relazione di cui al comma 1.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

3. Qualora venga constatato il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto o nel Piano approvato, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può provvedere alla revoca del decreto di cui all'articolo 7, comma 1.
4. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 novembre 2014, n. 6349 è abrogato.
5. Le istanze già presentate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 novembre 2014, n. 6349 sono fatte salve previa verifica da parte della Direzione generale del Ministero di cui all'articolo 3.

Articolo 9

(Entrata in vigore e pubblicazione)

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero.

Roma,

Maurizio Martina